DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA

Art. 80

Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope

Non e' punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purche' la quantita' delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessita' della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto. Del pari non e' punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantita' delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale. Tuttavia, nel caso indicato dal primo comma, le quantita' di sostanze eccedenti le immediate necessita' curative debbono essere sequestrate e confiscate. Sono sempre soggette a sequestro ed a confisca le sostanze, nel caso indicato nel secondo comma. Il sequestro puo' essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorita' sanitarie locali. La confisca e' disposta con decreto del Ministro per la sanita'. Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel titolo XI. (2a)

Versione in vigore dal 3 marzo 1983, non più in vigore dal 11 luglio 1990 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Estremi	Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Titolo	VIII — Della repressione delle attività illecite
Capo	I — Disposizioni penali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1975

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-degli-stupefacenti-e-sostanze-psicotrope-prevenzione-cura/art-80-detenzione-per-uso-personale-di-sostanze-stupefacenti-o-psicotrope/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it